Studio Eulex
Avvocati Associati
avv. Francesco D'Ambrosi
avv. Ketti Baraldo
Tel. 049/8209095 Fax 049/656450
35131 Padova, passaggio L. Gaudenzio 7
dambrosi@studioeulex.eu – baraldo@studioeulex.eu
pec: francesco.dambrosi@ordineavvocatipadova.it
pec: ketti.baraldo@ordineavvocatipadova.it

TRIBUNALE DI TREVISO

INTEGRAZIONE DELLA
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI
DEPOSITATA IN DATA 12.12.2019

Nel procedimento per la liquidazione del patrimonio *ex* art. 14 *ter* L. 3/2012 rubricato *sub* RG 31/2019, pendente avanti l'intestato Tribunale, nella persona della **dott.ssa Uliana Petra**, promossa nell'interesse dei Sigg.ri **FOGALE FABIOLA** e **FOGALE NICOLA**, personalmente e nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili di **FALEGNAMERIA F.F.F. S.N.C. DI FOGALE NICOLA & FABIOLA**, i sottoscritti procuratori, visto il provvedimento notificato in data 23.12.2019 con il quale il Giudice ha chiesto chiarimenti e integrazioni, **premesso che la domanda depositata il 12.12.2019 contiene (anche negli allegati) tutti gli elementi richiesti dall'art. 14 *ter* L. 3/2012 ai fini dell'ammissibilità della stessa**, potendo dalla documentazione prodotta ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori,

PRECISANO

quanto segue.

*

PREMESSA

Nelle more tra il deposito della domanda e la richiesta di integrazione formulata dal Giudice delegato, il Tribunale di Treviso, nella persona della dott.ssa Francesca Vortali, nell'ambito dell'esecuzione immobiliare rubricata *sub* **RG Es. 382/2016**, ha disposto la **vendita del compendio immobiliare** di cui gli odierni ricorrenti, Fabiola e Nicola Fogale, sono comproprietari per la quota di 2/18 ciascuno al **prezzo complessivo di Euro** [redacted] (cfr. provvedimento di vendita del 18.12.2019 ed integrazione perizia ing. Martino Scaramel *sub* **docc. 90 e 91**).

In conseguenza di ciò nella presente integrazione, a parziale modifica della domanda

Studio Eulex
Avvocati Associati
avv. Francesco D'Ambrosi
avv. Ketti Baraldo
Tel. 049/8209095 Fax 049/656450
35131 Padova, passaggio L. Gaudenzio 7
dambrosi@studioeulex.eu – baraldo@studioeulex.eu
pec: francesco.dambrosi@ordineavvocatipadova.it
pec: ketti.baraldo@ordineavvocatipadova.it

già depositata, tenendo conto del valore predetto, si provvede all'**aggiornamento del valore delle masse attive**.

INDICAZIONE SEPARATA DELLE MASSE ATTIVE.

Si dà indicazione, di seguito, delle masse attive riferite – separatamente – a ciascuno dei ricorrenti, precisando, al riguardo, che è compito del liquidatore *ex* artt. 14 *sexies* e *novies* L. 3/2012, una volta verificata *«l'attendibilità della documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3»*, formare *«l'inventario dei beni da liquidare»* ed elaborare *«un programma di liquidazione»*; parimenti si precisa che alle pagine 9 ss. della domanda di liquidazione è possibile rinvenire il valore dei beni che formano la massa attiva.

FABIOLA FOGALE

TIPOLOGIA BENE	VALORE DI STIMA
Quota 2/9 dell'immobile sito in Castello di Godego (TV), via Montegrappa 28	[redacted]
Peugeot 207 targata DM121RB	[redacted]
Ford Transit targato DV842HZ	[redacted]
TOTALE COMPLESSIVO	[redacted]

La Signora Fabiola Fogale percepisce uno stipendio netto mensile pari a circa [redacted] che, come attestato nella relazione del Gestore della Crisi, dott. Marco Parpinel, allegata *sub* **doc. 82** (cfr. pag. 14), *«risulta assorbito per il mantenimento proprio»*.

(1) Detto valore è stato determinato sulla scorta del prezzo di vendita fissato dal GE nel provvedimento del 18.12.2019 (cfr. **doc. 90**).

Studio Eulex
Avvocati Associati
avv. Francesco D'Ambrosi
avv. Ketti Baraldo
Tel. 049/8209095 Fax 049/656450
35131 Padova, passaggio L. Gaudenzio 7
dambrosi@studioeulex.eu – baraldo@studioeulex.eu
pec: francesco.dambrosi@ordineavvocatipadova.it
pec: ketti.baraldo@ordineavvocatipadova.it

NICOLA FOGALE

TIPOLOGIA BENE	VALORE DI STIMA
Quota 2/9 dell'immobile sito in Castello di Godego (TV), via Montegrappa 28	[redacted]
TOTALE COMPLESSIVO	[redacted]

Il Signor Nicola Fogale percepisce uno stipendio netto mensile pari a circa [redacted] che, come attestato nella relazione del Gestore della Crisi, dott. Marco Parpinel, allegata *sub* **doc. 82** (cfr. pag. 15), *«può considerarsi sufficiente e adeguato al proprio mantenimento»*.

FALEGNAMERIA F.F.F.

TIPOLOGIA BENE	VALORE DI STIMA
IVECO Daily targato PD 876619	[redacted]
Attrezzature e utensili da falegnameria	[redacted]
TOTALE COMPLESSIVO	[redacted]

INDICAZIONE SEPARATA DEI DEBITI DEI SOCI E DELLA SOCIETA'.

Premesso che a norma dell'art. 14 *octies* L. 3/2012 è compito del liquidatore, una volta esaminate le domande di partecipazione alla liquidazione, predisporre *«un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore»* e che, diversamente da quanto riportato nel provvedimento del 23.12.2019, la domanda depositata in data 12.12.2019 alle pagine

---

(2) Detto valore è stato determinato sulla scorta del prezzo di vendita fissato dal GE nel provvedimento del 18.12.2019 (cfr. **doc. 90**).
(3) Detto valore è stato attribuito in sede di stima dalla società Aste 33 (cfr. **doc. 54**).

Studio Eulex
Avvocati Associati
avv. FRANCESCO D'AMBROSI
avv. KETTI BARALDO
TEL. 049/8209095 FAX 049/656450
35131 Padova, passaggio L. Gaudenzio 7
dambrosi@studioeulex.eu – baraldo@studioeulex.eu
pec: francesco.dambrosi@ordineavvocatipadova.it
pec: ketti.baraldo@ordineavvocatipadova.it

12 e 13 indica separatamente i debiti di ciascun ricorrente, opportunamente riepilogati negli schemi prodotti *sub* **docc. 55, 59 e 63** contenenti anche l'indicazione dei singoli privilegi, si riporta di seguito – per comodità del Lettore – lo schema dei debiti dei singoli ricorrenti.

FABIOLA FOGALE

DEBITORE	IMORTO	PRIVILEGIO	NATURA
Erario	[redacted]	Artt. 2752, co. 1 e 2754 c.c.	interessi, aggi e sanzioni, contributi INPS
Banca PSA	[redacted]		spese
Italfondiario	[redacted]	Art. 2821 c.c.	mutuo
Abaco S.p.a.	[redacted]		violazioni c.d.s.
Abaco S.p.a.	[redacted]	Art. 2752, ult. co., c.c.	ici
Regione Veneto	[redacted]		bollo auto
Contarina	[redacted]	Art. 2752, ult. co, c.c.	tassa rifiuti
Confartigianato	[redacted]	Art. 2751 bis, n. 5), c..	corrispettivi di servizi
TOTALE	[redacted]		

(4) Detto valore corrisponde all'intero ammontare del credito azionato da Italfondiario di cui la ricorrente è debitrice in via solidale.

Studio Eulex
Avvocati Associati
avv. Francesco D'Ambrosi
avv. Ketti Baraldo
Tel. 049/8209095 Fax 049/656450
35131 Padova, passaggio L. Gaudenzio 7
dambrosi@studioeulex.eu – baraldo@studioeulex.eu
pec: francesco.dambrosi@ordineavvocatipadova.it
pec: ketti.baraldo@ordineavvocatipadova.it

NICOLA FOGALE

DEBITORE	IMORTO	PRIVILEGIO	NATURA
Erario	[redacted]	Artt. 2752, co. 1 e 2754 c.c.	interessi, aggi e sanzioni, IRPEF, contributi INPS
Italfondiario	[redacted]	Art. 2821 c.c.	mutuo
Confartigianato	[redacted]	Art. 2751 bis, n. 5), c..	corrispettivi di servizi
Abaco S.p.a.	[redacted]	Art. 2752, ult. co., c.c.	ici
Contarina	[redacted]	Art. 2752, ult. co, c.c.	tassa rifiuti
Società Cattolica Assicurazione	[redacted]		premio assicurativo
TOTALE	[redacted]		

(5) Detto valore corrisponde all'intero ammontare del credito azionato da Italfondiario di cui il ricorrente è debitore in via solidale.

Studio Eulex
Avvocati Associati
avv. Francesco D'Ambrosi
avv. Ketti Baraldo
Tel. 049/8209095 Fax 049/656450
35131 Padova, passaggio L. Gaudenzio 7
dambrosi@studioeulex.eu – baraldo@studioeulex.eu
pec: francesco.dambrosi@ordineavvocatipadova.it
pec: ketti.baraldo@ordineavvocatipadova.it

FALEGNAMERIA F.F.F.

DEBITORE	IMORTO	PRIVILEGIO	NATURA
Banca Popolare di Vicenza	[redacted]		mutuo
Banca Intesa	[redacted]		mutuo
Bassano Banca	[redacted]		spese
Colomaster di Antonello	[redacted]		fornitura merci
De Marchi S.n.c.	[redacted]		fornitura merci
Vetreria Manarin S.n.c.	[redacted]		fornitura merci
Erario	[redacted]	Artt. 2752, co.1 e 2, 2753 e 2754 c.c.	ritenute, IRAP, IVA, contributi INPS, contributi INAIL, interessi, aggi e sanzioni
Consorzio Contarina	[redacted]	Art. 2752, ult. co., c.c.	tassa rifiuti
Profassociati	[redacted]	Art. 2751 bis, n. 2), c.c.	retribuzione professionisti
Confartigianato	[redacted]	Art. 2751 bis, n. 5), c.c.	corrispettivi di servizi
Studio Associato commercialisti e consulenti lavoro	[redacted]	Art. 2751 bis, n. 2), c.c.	retribuzione professionisti
El Houcin	[redacted]	Art. 2751 bis, n. 1), c.c.	TFR
Cagnin Nicola	[redacted]	Art. 2751 bis, n. 1), c.c.	TFR
TOTALE	[redacted]		

Studio Eulex
Avvocati Associati
avv. Francesco D'Ambrosi
avv. Ketti Baraldo
Tel. 049/8209095 Fax 049/656450
35131 Padova, passaggio L. Gaudenzio 7
dambrosi@studioeulex.eu – baraldo@studioeulex.eu
pec: francesco.dambrosi@ordineavvocatipadova.it
pec: ketti.baraldo@ordineavvocatipadova.it

DELLA NON ASSOGGETTABILITÀ A FALLIMENTO DEI RICORRENTI.

Con il provvedimento con il quale il Giudice ha richiesto il deposito della presente integrazione si paventa *«che i due soci siano assoggettabili a fallimento, atteso che sommando partitamente i loro debiti personali con quelli della società vi è il superamento della soglia di euro [redacted]»*.

Si mette in dubbio, in sostanza, l'ammissibilità – in ragione della ipotizzata sussistenza della condizione di cui all'art. 7, co. 2, lett. a), L. 3/2012 – della domanda di liquidazione del patrimonio depositata il 12.12.2019 nell'interesse dei Signori Fogale in proprio e quali soci illimitatamente responsabili della s.n.c. Falegnameria F.F.F..

Al riguardo, preme sottolineare, in primo luogo, che la scelta di predisporre e depositare un'unica domanda per tutti e tre i soggetti è stata dettata da ragioni di economicità e razionalità: le ragioni del sovraindebitamento degli odierni ricorrenti, invero, sono comuni, così com'è in comunione la proprietà dei beni di maggior consistenza che compongono l'attivo liquidabile (immobile sito a Castello di Godego e attrezzature da falegnameria).

Nulla, tuttavia, avrebbe impedito di predisporre tre distinte domande: una per la società, una per la Signora Fabiola ed una per il Signor Nicola Fogale; circostanza, quest'ultima, che – almeno secondo la visione di questo patrocinio – difficilmente avrebbe condotto il Giudicante a dubitare in ordine all'ammissibilità delle stesse giacché gli sarebbe stata preclusa la sommatoria dei debiti personali dei Signori Fogale *«con quelli della società»*.

In una ipotesi come quella prospettata, invero, il Giudice avrebbe dovuto operare il vaglio di ammissibilità singolarmente e in via indipendente per ciascuna domanda: per la Falegnameria F.F.F., per la Signora Fabiola e per il Signor Nicola Fogale.

Ebbene, sulla scorta dei valori riportati nella tabella di pagina 6 e, soprattutto, **in ragione del conclamato *«possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, 2° comma,***

Studio Eulex
Avvocati Associati
avv. Francesco D'Ambrosi
avv. Ketti Baraldo
Tel. 049/8209095 Fax 049/656450
35131 Padova, passaggio L. Gaudenzio 7
dambrosi@studioeulex.eu – baraldo@studioeulex.eu
pec: francesco.dambrosi@ordineavvocatipadova.it
pec: ketti.baraldo@ordineavvocatipadova.it

L. Fall.» (cfr. ordinanza di non fallibilità dott.ssa Petra Uliana del 4.9.2018 *sub* **doc. 1**), nessun dubbio sarebbe sorto in ordine alla possibilità per la s.n.c. Falegnameria F.F.F. di chiedere la liquidazione di tutti i propri beni *ex* art. 14 *ter* L. 3/2012.

Parimenti ammissibili sarebbero state considerate le domande dei signori Fogale: non essendo i medesimi assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla L. 3/2012, *rectius*: non essendo soggetti fallibili, invero, nessuna ragione avrebbe impedito la nomina dei liquidatori *ex* art. 14 *quinquies*.

Il dubbio insinuato dal Giudicante in ordine alla ammissibilità della domanda congiunta depositata il 12.12.2019 si fonda, a parere di chi scrive, su un **equivoco**, ossia sulla asserita possibilità di operare una sommatoria dei debiti personali dei soci con quelli della società ai fini del vaglio della sussistenza dei requisiti di fallibilità di una società di persone.

Dalla lettura dell'art. 147 L. Fall., tuttavia, emerge con tutta evidenza che

- **il presupposto per la fallibilità dei soci illimitatamente responsabili** di società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del c.c. **è il fallimento della società stessa**;
- il socio illimitatamente responsabile fallisce in quanto tale indipendentemente dalla sua personale insolvenza (c.d. **fallimento in estensione**);
- la valutazione dei presupposti di cui all'art. 1 L. Fall. non contempla il vaglio della situazione debitoria e/o della situazione patrimoniale e/o economica dei singoli soci illimitatamente responsabili;
- il coinvolgimento nella procedura concorsuale del patrimonio dei singoli soci è conseguenza esclusiva del fallimento in estensione di questi ultimi.

Secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità, del resto, il socio illimitatamente responsabile fallisce *eccezionalmente* in quanto tale, non già perché imprenditore commerciale.

Quindi, mancando il presupposto di cui all'art. 1, co. 1, L.F., ossia la qualifica di

Studio Eulex
Avvocati Associati
avv. FRANCESCO D'AMBROSI
avv. KETTI BARALDO
TEL. 049/8209095 FAX 049/656450
35131 Padova, passaggio L. Gaudenzio 7
dambrosi@studioeulex.eu – baraldo@studioeulex.eu
pec: francesco.dambrosi@ordineavvocatipadova.it
pec: ketti.baraldo@ordineavvocatipadova.it

imprenditore, il socio (ancorché illimitatamente responsabile) di una società non è soggetto – in via autonoma – alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

Né può ritenersi che l'assoggettamento alla procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 sia "giustificato" dal coinvolgimento nella liquidazione giudiziale dei beni societari altresì del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili; detta ultima circostanza, invero, è una mera conseguenza dell'estensione automatica del fallimento.

Sul punto, peraltro, è consolidato l'orientamento secondo cui ***«ai fini della dichiarazione di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza di una società di persone (anche di fatto) va condotto unicamente in relazione al patrimonio sociale e non pure ai singoli patrimoni dei soci; il coinvolgimento, nel fallimento della società, dei patrimoni dei soci si realizza solo in conseguenza del fallimento degli stessi soci, che costituisce un effetto inderogabile di quello della società»*** (*Cass. Civ., Sez. I, 4.6.1992 n. 6852*).

Con particolare riferimento all'ammissibilità della domanda promossa *ex* art. 14 *ter* L. 3/2012 dai Signori Fogale, si segnala il provvedimento reso dal **Tribunale di Rimini** in data **9.3.2019** all'esito della valutazione (positiva) di un ricorso promosso *ex* art. 10 L. 3/2012 da parte di un socio illimitatamente responsabile al 50% di una società in nome collettivo nell'interesse della quale era stato presentato ricorso *ex* art. 182 *bis* L.F. in quanto soggetto fallibile (cfr. **doc. 92**).

Precisamente, il Giudice Delegato nella fattispecie richiamata ha dichiarato sussistente il requisito soggettivo per accedere alla procedura da sovraindebitamento affermando che il ricorrente ***«non è imprenditore commerciale, come tale assoggettabile a fallimento in via autonoma e diretta: il fallimento nei suoi confronti può essere pronunziato solo per estensione di quello della società ex art. 147 L.F.;*** *l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. [...] non è idoneo a risolvere*

Studio Eulex
Avvocati Associati
avv. FRANCESCO D'AMBROSI
avv. KETTI BARALDO
TEL. 049/8209095 FAX 049/656450
35131 Padova, passaggio L. Gaudenzio 7
dambrosi@studioeulex.eu – baraldo@studioeulex.eu
pec: francesco.dambrosi@ordineavvocatipadova.it
pec: ketti.baraldo@ordineavvocatipadova.it

l'indebitamento del socio illimitatamente responsabile, ai fini della sua esdebitazione, poiché non può riguardare i debiti personali dello stesso [...] né può affermarsi che ai fini dell'esdebitazione il socio illimitatamente responsabile debba necessariamente attendere la dichiarazione di fallimento della società di persone di cui fa parte».

Ora, se si ritiene ammissibile il ricorso alla procedura da sovraindebitamento per il socio illimitatamente responsabile di una società di persone soggetta alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 (caso esaminato dal Tribunale di Rimini), non v'è dubbio alcuno in ordine alla ammissibilità della domanda oggetto del presente procedimento, posto che la stessa è stata promossa nell'interesse di una società (e dei suoi soci) che, all'esito del vaglio operato da questo stesso Tribunale, con provvedimento reso il 5.9.2018, è stata dichiarata non fallibile (cfr. ordinanza dott.ssa Petra Uliana del 5.9.2018).

Se la Falegnameria F.F.F. non è fallibile (e non lo è in forza di un provvedimento che ha acquistato forza di giudicato), infatti, non possono esserlo nemmeno i suoi soci e assolutamente irrilevante, peraltro, deve considerarsi la circostanza che la somma dei debiti della società e dei singoli soci superi la soglia di [redacted] l'insolvenza, invero, a norma dell'art. 1 L.F. va verificata esaminando solo ed esclusivamente la situazione della società, non già quella della società sommata a quella dei soci!

Se così non fosse, del resto, Codesto Tribunale prima di statuire in merito all'infondatezza della istanza di fallimento promossa ai danni della Falegnameria F.F.F. (cfr. **doc. 1**) avrebbe dovuto richiedere una integrazione documentale per vagliare la situazione personale dei soci illimitatamente responsabili: la stortura del ragionamento appare manifesta.

Se ciò non ha fatto è perché, in maniera assolutamente corretta, stante l'autonoma soggettività della società, ha operato la valutazione dei presupposti di fallibilità con esclusivo riferimento a quest'ultima.

In ragione di tutto quanto sopra si insta per la nomina del liquidatore *ex* art. 14

Studio Eulex
Avvocati Associati
avv. Francesco D'Ambrosi
avv. Ketti Baraldo
Tel. 049/8209095 Fax 049/656450
35131 Padova, passaggio L. Gaudenzio 7
dambrosi@studioeulex.eu – baraldo@studioeulex.eu
pec: francesco.dambrosi@ordineavvocatipadova.it
pec: ketti.baraldo@ordineavvocatipadova.it

quinquies L. 3/2012.

DELLA DURATA DELLA PROCEDURA.

Nel provvedimento del 23.12.2019 il Giudice lamenta la mancata indicazione della *«durata della procedura»*.

Al riguardo si precisa che l'art. 14 *ter* L. 3/2012, rubricato *«liquidazione dei beni»*, non richiede ai fini dell'ammissibilità della domanda l'indicazione della durata della procedura.

Peraltro, dalla lettura combinata delle norme contenute nella sezione II del secondo capo della L. 3/2012 emerge con tutta evidenza che **la durata della procedura di liquidazione dei beni non può essere inferiore a quattro anni dal deposito della domanda**, precisamente:

- l'art. 14 *quinquies*, rubricato *«decreto di apertura della liquidazione»*, all'ultimo comma precisa che *«la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, **in ogni caso [...] per i quattro anni successivi al deposito della domanda**»*;
- l'art. 14 *novies*, rubricato *«liquidazione»*, al primo comma assegna **al liquidatore, non già al sovraindebitato**, il compito di elaborare un *«programma di liquidazione»* tale da *«assicurare la ragionevole durata della procedura»* che, a norma dell'ultimo comma della disposizione richiamata, non può essere inferiore al termine di ***«quattro anni dal deposito della domanda»***;
- l'art. 14 *undecies*, rubricato *«beni e crediti sopravvenuti»*, stabilisce che rientrino nella massa attiva da liquidare anche i beni sopravvenuti *«nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione»*;
- l'art. 14 *terdecies*, rubricato *«esdebitazione»*, ammette al beneficio della liberazione dei debiti residui il sovraindebitato che *«e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'art. 14 undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata alle proprie*

Studio Eulex
Avvocati Associati
avv. Francesco D'Ambrosi
avv. Ketti Baraldo
Tel. 049/8209095 Fax 049/656450
35131 Padova, passaggio L. Gaudenzio 7
dambrosi@studioeulex.eu – baraldo@studioeulex.eu
pec: francesco.dambrosi@ordineavvocatipadova.it
pec: ketti.baraldo@ordineavvocatipadova.it

competenze e alla situazione di mercato [...]».

Tutto ciò premesso, pur dovendosi procedere nel caso di specie alla vendita di un bene immobile, di alcuni mezzi e di attrezzature da falegnameria, considerato che nell'ambito della procedura esecutiva avente ad oggetto il fabbricato la cui quota pari ai 4/18 rientra nell'attivo liquidabile è già stata disposta la vendita da parte del G.E. dott.ssa Vortali (cfr. **doc. 90**), **si indica la durata della presente procedura in anni quattro**.

DELLA MERA INTESTAZIONE FIDUCIARIA IN CAPO A FOGALE FABIOLA DEL DIRITTO DI USUFRUTTO SULL'IMMOBILE SITO A LORIA DI PROPRIETÀ DI ZANDONÀ MICHELE.

Come evidenziato a pagina 11 della domanda depositata il 12.12.2019, e comprovato documentalmente (cfr. **doc. 49**), la Signora Fabiola Fogale, pur risultando formalmente titolare del 50% del diritto di usufrutto dell'immobile [redacted] Loria (Tv), la cui nuda proprietà appartiene al compagno Signor [redacted] in realtà, in virtù del negozio fiduciario siglato in data 10.12.2015 avente **forma scritta e data certa**, **non può disporne liberamente**: l'odierna ricorrente, invero, si è impegnata *«a mantenere in capo a se medesima il diritto di usufrutto in oggetto, fino a quando il fiduciante stesso ne chiederà il trasferimento a se medesimo ovvero a terzi da questo indicati»*.

Nel caso di specie, quindi, siamo in presenza di un negozio con il quale un soggetto (il fiduciante, Signor [redacted] ha trasferito ad un altro soggetto (il fiduciario, Signora Fogale) la titolarità di un diritto (usufrutto), il cui esercizio è stato limitato da un accordo tra le parti (c.d. *pactum fiduciae*) per uno scopo che il fiduciario si è impegnato a realizzare, ritrasferendo poi il diritto allo stesso fiduciante o a un terzo beneficiario.

L'attività giuridica che la Signora Fogale si è impegnata a svolgere per conto del Signor [redacted] risulta dall'accordo obbligatorio (*rectius*: *«mantenere in capo a se medesima il diritto di usufrutto»*), mentre l'attribuzione alla medesima del diritto di usufrutto costituisce soltanto lo strumento per la realizzazione indiretta di tale scopo; ne

Studio Eulex
Avvocati Associati
avv. FRANCESCO D'AMBROSI
avv. KETTI BARALDO
TEL. 049/8209095 FAX 049/656450
35131 Padova, passaggio L. Gaudenzio 7
dambrosi@studioeulex.eu – baraldo@studioeulex.eu
pec: francesco.dambrosi@ordineavvocatipadova.it
pec: ketti.baraldo@ordineavvocatipadova.it

consegue che il trasferimento del diritto è attuato e limitato in funzione dell'adempimento degli obblighi derivanti dal *pactum fiduciae*.

Il diritto di usufrutto predetto, quindi, risulta risolutivamente condizionato.

Nella concezione germanistica dell'istituto, accettata e condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità, *«l'intestazione fiduciaria di un bene - frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante - comporta che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall'obbligo, "inter partes", del ritrasferimento al soggetto fiduciante, oppure al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del "pactum fiduciae", laddove manca in detta figura qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest'ultimo si rivela soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante»* (*Cass. civ. Sez. II, 14/07/2015, n. 14695 (rv. 635899*)

Il riconoscimento dello schema della fiducia di tipo germanistico, come sopra delineato, importa quale conseguenza la **separazione patrimoniale** fra i beni del fiduciante e quelli del fiduciario.

In ragione di quanto sopra, quindi, la Signora Fogale, titolare solamente del diritto di gestione e amministrazione dell'usufrutto, si trova nell'impossibilità di metterlo a disposizione dei propri creditori nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio, giacché **la violazione del patto fiduciario determinerebbe l'operare della condizione risolutiva e l'immediato ritrasferimento del diritto al fiduciante, ossia al Signor Zandonà**.

La condizione predetta, invero, operando con efficacia automatica, attribuisce alla posizione del Signor [redacted] (fiduciante) un'aspettativa realmente tutelata non solo nell'ipotesi in cui la Signora Fogale violi i suoi obblighi, disponendo del diritto in contrasto con lo scopo stabilito, ma altresì in caso di sua morte o di suo fallimento, condizione, quest'ultima, cui riteniamo di poter equiparare – non essendo la ricorrente

Studio Eulex
Avvocati Associati
avv. FRANCESCO D'AMBROSI
avv. KETTI BARALDO
TEL. 049/8209095 FAX 049/656450
35131 Padova, passaggio L. Gaudenzio 7
dambrosi@studioeulex.eu – baraldo@studioeulex.eu
pec: francesco.dambrosi@ordineavvocatipadova.it
pec: ketti.baraldo@ordineavvocatipadova.it

un soggetto fallibile – la procedura di liquidazione del patrimonio.

L'esclusione dall'attivo liquidabile della quota di ½ del diritto di usufrutto sull'immobile sito a Loria [redacted] pertanto, è stata ponderata in ragione della condizione risolutiva cui l'intestazione stessa risulta sottoposta: in virtù del patto fiduciario (avente forma scritta e data certa), invero, qualora il diritto predetto venisse incluso nel patrimonio della Signora Fogale il [redacted] ben potrebbe partecipare alla liquidazione chiedendo al liquidatore l'immediato ritrasferimento del diritto a suo favore.

Tradotto in altri termini: l'inclusione del diritto di usufrutto nell'attivo liquidabile, in ragione dell'intestazione fiduciaria dello stesso, non importerebbe alcun vantaggio per i creditori personali della Signora Fogale. Al contempo, l'esclusione dello stesso, sempre in ragione della condizione risolutiva cui l'intestazione è sottoposta, non determina alcuna violazione della *par condicio creditorum*.

***

Tutto ciò premesso e considerato, i procuratori dei ricorrenti

DICHIARANO

di essere disponibili, qualora il Giudice lo ritenesse necessario, alla comparizione in udienza per fornire eventuali ulteriori delucidazioni in merito all'ammissibilità della domanda e

CHIEDONO

che il Tribunale adito voglia dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione *ex* art. 14 *quinquies* L. 3/2012 relativamente ai Signori **Fogale Fabiola** e **Fogale Nicola**, nonché relativamente alla società **Falegnameria FFF S.n.c. di Fogale Nicola & Fabiola**, con conseguente liquidazione dei loro rispettivi patrimoni secondo il programma di liquidazione che verrà redatto dal liquidatore a norma dell'art. 14 *novies* L. 3/2012.

Si producono in copia, con numerazione progressiva rispetto alla precedente:

90. ordinanza di vendita dott.ssa Vortali del 18.12.2019;

Studio Eulex
Avvocati Associati
avv. Francesco D'Ambrosi
avv. Ketti Baraldo
Tel. 049/8209095 Fax 049/656450
35131 Padova, passaggio L. Gaudenzio 7
dambrosi@studioeulex.eu – baraldo@studioeulex.eu
pec: francesco.dambrosi@ordineavvocatipadova.it
pec: ketti.baraldo@ordineavvocatipadova.it

91. integrazione relazione di stima ing. Scaramel del 30.8.2019;

92. ordinanza Tribunale di Rimini del 9.3.2019.

Con osservanza.

Padova - Treviso, 7 gennaio 2020

avv. Francesco D'Ambrosi *avv. Ketti Baraldo*